



# COMUNE DI MARCIANO

(Provincia di Perugia)

## ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI (Ord. n. 282 del 21.12.2006 – Ord. n. 292 del 14.08.2007) - TESTO VIGENTE -

### IL SINDACO

Visto l'articolo 8 della Legge 25.08.1991 n. 287, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e i servizi di promozione turistica, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, determina l'orario, minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato, nell'ambito dello stesso Comune, in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate;

Atteso che l'articolo 8 della citata legge 287/91 consente all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio nonché di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive, con l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile;

Rilevato e dato atto che, ai sensi del citato articolo 8, gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 287/91 non sono assoggettati alla disciplina degli orari stabilita con il presente provvedimento;

Considerato che:

- dalla indagine condotta dagli uffici comunali del Commercio e della Polizia Municipale e dalle istanze presentate da diversi Esercenti, in particolare del Capoluogo, è emersa la necessità di procedere a una nuova e più flessibile determinazione degli orari di attività degli esercizi pubblici della somministrazione, più aderente alle mutate abitudini dei consumatori ed alle esigenze organizzative e gestionali dei vari Operatori;
- con propria Risoluzione n. 380280 del 28/11/97, il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato si è espresso in favore della tesi che ritiene abrogata la legge 425/71 ad opera della successiva legge 287/91 e, conseguentemente, non più obbligatorio il turno di chiusura settimanale;
- la recente normativa nel settore commerciale (fra cui la stessa legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) è tesa ad una sempre maggiore semplificazione e liberalizzazione;

Rilevato, quindi, che la disciplina contenuta nella propria precedente ordinanza n. 3006, protocollo n. 22431 dell'11 dicembre 1993, non risulta più aderente alle concrete necessità dei consumatori né in linea con la più recente prassi giuridica; deve essere, pertanto, opportunamente aggiornata ed adeguata;

Sentite le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative;

Visti gli articoli 19, 7 e 54 lett. d)) del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, con i quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n. 635;

Vista la legge 25.08.1991 n. 287, di aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Visto l'articolo 50 del testo Unico per gli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

## **ORDINA**

A far data dal **21 dicembre 2006** gli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande, operanti in tutto il territorio comunale, devono osservare le seguenti disposizioni.

### **Articolo 1 - FASCE DI APERTURA GIORNALIERA**

La fascia oraria di apertura giornaliera per le attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) c) d) della legge 287/91, è la seguente:

**1-**

<b>ORARIO DI APERTURA</b>	<b>ORARIO DI CHIUSURA</b>
<b>l'apertura non può avvenire prima</b> dell'orario indicato	<b>La chiusura non può avvenire oltre</b> l'orario indicato
Ore 05,30 antimeridiane	Ore 01,00 antimeridiane del giorno successivo
<b>Sabato e prefestivi</b>	<b>Sabato e prefestivi</b>
Ore 05,30 antimeridiane	Ore 02,00 antimeridiane del giorno successivo

**2- Nella zona commerciale 1 – Capoluogo, area "Fossatone – Via Tuderte",** data la presenza delle interconnessioni con la viabilità di grande comunicazione, con elevato flusso di traffico conseguente, vista la presenza della stazione ferroviaria, priva di servizi interni, è ammessa l'effettuazione della seguente fascia oraria di apertura:

<b>ORARIO DI APERTURA</b>	<b>ORARIO DI CHIUSURA</b>
<b>l'apertura non può avvenire prima</b> dell'orario indicato	<b>La chiusura non può avvenire oltre</b> l'orario indicato
Ore 04,30 antimeridiane	Ore 01,00 antimeridiane del giorno successivo
<b>Dal venerdì alla domenica – prefestivi e festivi</b>	
<b>Orario continuato</b>	
dalle ore 4,30 del venerdì alle ore 01,00 antimeridiane g. s. della domenica o festivo	

L'effettuazione dell'orario continuato (fascia unica di 24 ore) è ammessa per il 10% dei pubblici esercizi di tipologia B) e/o D) presenti nella zona sopra indicata, con arrotondamento all'unità superiore.

Nell'ambito di tali fasce orarie:

- 1) Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della **tipologia "A"**, (ristoranti, trattorie, rosticcerie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili) sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa **fra un minimo di 7 ore ed un massimo di 20 ore, anche non consecutive;**
- 2) Gli esercizi della **tipologia "B"**, (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa **fra un minimo di 7 ore ed un massimo di 20, anche non consecutive;**
- 3) Gli esercizi della **tipologia "C"** (come "A" e "B", ma all'interno di locali di intrattenimento e svago) possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio

di quest'ultima, rispettando comunque il limite **massimo delle 14 ore giornaliere**, con chiusura non oltre le ore 1,00 del giorno successivo;

- 4) Gli esercizi della **tipologia "D"** (come "B", ma senza alcolici) sono tenuti ad osservare le seguenti aperture:
- a) se esercitati in forma esclusiva: valgono le disposizioni di cui al punto 2;
  - b) se esercitati congiuntamente ad attività commerciale o artigianale: è data facoltà di effettuare lo stesso orario di apertura dell'attività alla quale sono annessi.

**Nel rispetto dei limiti sopra indicati, ogni Esercente è libero di determinare il proprio orario giornaliero di apertura e chiusura.**

Le disposizioni sugli orari, ai sensi dell'articolo 8 della legge 287/91, non si applicano alle seguenti attività:

- a) attività svolte a domicilio del consumatore;
- b) attività annesse ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
- d) mense aziendali, spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- e) attività esercitate in via diretta o indiretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti;
- f) attività esercitate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco;
- g) attività esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
- h) altre attività ad esse assimilabili.

Le fasce orarie sopra elencate hanno validità per tutto l'anno, indipendentemente dal fatto che sia in vigore l'ora legale o quella solare.

### **Articolo 2 - CHIUSURA SETTIMANALE**

E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, non più di un giorno e mezzo di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'Esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

### **Articolo 3 - DETERMINAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE DELL'ORARIO**

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'ufficio Commercio del Comune, in forma scritta, con un anticipo di almeno sette giorni, l'orario prescelto. E' possibile variare l'orario prescelto previa comunicazione scritta al competente servizio comunale almeno con tre giorni di anticipo.

L'orario giornaliero di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale chiusura settimanale devono essere resi noti anche al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile sia dall'interno sia dall'esterno dell'esercizio stesso.

Qualora negli esercizi misti l'orario dell'attività di somministrazione coincida con quello di apertura dell'attività prevalente, commerciale o artigianale, vale il cartello orario predisposto per queste ultime, fermo restando l'obbligo di comunicazione. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare l'orario prescelto, che può essere differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno. Rispetto agli orari prefissati, è consentito agli Esercenti di:

- a) posticipare l'apertura fino al limite massimo di 1 ora;

- b) anticipare la chiusura fino al limite massimo di 1 ora.
- c) effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.

L'esercizio delle facoltà suddette è ammesso a condizione che esso non dia luogo ad una apertura potenzialmente inferiore al limite minimo stabilito.

Qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all'utenza, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 287/1991, può stabilire, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, oltre alle fasce minime e massime di apertura, fasce obbligatorie di apertura.

E' fatta salva la fissazione di programmi di apertura per turno, che viene demandata ad apposito provvedimento. A tal fine, tutti i titolari di autorizzazioni per le tipologie "A", "B" e "D" devono comunicare, entro il 15 giugno di ogni anno, i giorni in cui l'esercizio resterà chiuso per ferie nel periodo 1° luglio – 31 agosto. La mancata comunicazione equivale a disponibilità all'apertura per l'intero periodo prima indicato.

#### **Articolo 4 - DEROGHE**

L'orario di chiusura **può essere posticipato di un'ora, fino alle ore 2,00 antimeridiane** del giorno successivo, **esclusivamente nei giorni di sabato e nei prefestivi.**

In deroga alle precedenti disposizioni, **il 31 dicembre** gli esercizi sono autorizzati a posticipare **la chiusura fino alle ore 03,00 antimeridiane** del giorno successivo, **a condizione che siano adottate** tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo alla quiete ed al riposo dei cittadini; in caso contrario l'Amministrazione potrà procedere d'ufficio alla riduzione dell'orario.

Il Sindaco, esaminate le motivazioni addotte, può autorizzare orari diversificati, valutate le diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate.

Gli esercizi di somministrazione di tipologia "A", "B", e "D" possono essere autorizzati ad estendere l'attività oltre i limiti dell'orario prescelto (apertura anticipata e/o chiusura posticipata) anche limitatamente a periodi o a giorni prestabiliti, previa presentazione di apposita domanda, a condizione che tale estensione non comporti accertate incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico.

In caso di accertate incompatibilità con lo svolgimento di altre attività e con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che venga effettuato un orario inferiore a quello massimo.

E' consentito di derogare agli orari prefissati, purché entro i limiti massimi di apertura stabiliti nella presente ordinanza, oltreché alla eventuale chiusura giornaliera facoltativamente stabilita, nei periodi e nei giorni sotto indicati:

- dall'8 dicembre al 6 gennaio;
- nella settimana che precede la Pasqua, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- dall'ultimo giovedì all'ultimo martedì di carnevale, compresi;
- quando la chiusura facoltativamente stabilita coincida con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

Eventuali variazioni temporanee agli orari o alla chiusura settimanale prefissati, purché entro i limiti massimi di apertura, potranno essere effettuati in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, con preavviso al Comune di almeno tre giorni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriori deroghe, negli altri periodi dell'anno, nell'interesse pubblico e tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

#### **Articolo 5 – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Ciascun Esercente, nell'ambito dell'orario di apertura prescelto, deve **assicurare sia all'interno sia all'esterno dei locali il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico**, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

La diffusione di musica di ascolto sia dal vivo sia con supporti magnetici, autorizzata come attività accessoria dei pubblici esercizi a condizione che le emissioni sonore rispettino la normativa in materia di inquinamento acustico, deve cessare mezz'ora prima dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Ulteriori provvedimenti restrittivi in materia di orari potranno essere assunti qualora l'attività di pubblico esercizio non rispetti le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale può ridurre anche per singoli esercizi gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Articolo 6 – GIOCHI LECITI**

È consentito agli esercizi pubblici a ciò autorizzati, compresi quelli eventualmente autorizzati come sale giochi, di praticare i giochi leciti **dalle ore 9,00** fino al termine dell'orario di apertura.

È fatto, in ogni caso, divieto di consentire la partecipazione al gioco per gli apparecchi e i congegni di qualsiasi altro tipo ai minori di anni 14.

Ai minori, di età pari o superiore a 14 anni, non può essere consentito praticare giochi leciti all'interno dei pubblici esercizi a ciò autorizzati **prima delle ore 12,00**.

#### **ART. 6 bis - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER FERIE**

Al fine di garantire con equilibrata distribuzione nel territorio la chiusura degli esercizi pubblici per ferie, l'Amministrazione comunale promuove, in accordo con le rappresentanze sindacali dei gestori e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative per salvaguardare l'interesse della collettività.

Ogni operatore, fermo restando l'obbligo di comunicare la chiusura di cui alla legge 287/91 e all'art. 99 del TULPS, dovrà presentare all'ufficio Commercio del Comune la comunicazione circa il periodo di ferie prescelto, entro e non oltre il 31 maggio.

Nel caso in cui più Operatori indicassero uno stesso periodo di ferie, tale da non garantire adeguatamente i servizi, sarà adottato dal Sindaco il provvedimento di articolazione delle ferie stesse all'interno della zona commerciale interessata.

Coloro che non presentino il piano ferie entro il 31 maggio potranno chiudere i propri esercizi soltanto a condizione che il periodo indicato non contrasti con il piano ferie presentato dagli altri operatori e con quanto sopra indicato.

#### **Articolo 7 - SANZIONI**

Fatto salvo l'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo 4, è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione della tipologia "A", "B" o "D" di osservare l'orario prescelto, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 10 della legge 287/91. Si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S. n. 773/31.

Fermo restando le disposizioni specifiche in materia di utilizzo dei giochi leciti in luoghi aperti al pubblico, è fatto, altresì, obbligo di osservare gli orari di cui alla presente ordinanza, pena

l'applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7bis del TUEL – D. Lgs. N. 267/2000. Di tale violazione sono responsabili, in solido, l'Esercente ed il contravventore o, in caso di minore, colui che esercita la patria potestà.

In caso di violazione delle disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico si fa espresso rinvio alla normativa in materia.

### **Articolo 7 - ORARIO DEI CIRCOLI RICREATIVI**

In ragione dell'esigenza di coordinare gli orari della città, come previsto dall'articolo 50 comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 267/2000 e di tutelare la quiete pubblica, i circoli che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

### **Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento, che sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n. 3006, protocollo n. 22431 del 11 dicembre 1993.

E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Sarà cura dell'Ufficio Stampa e del Servizio Informatico comunale nonché delle Organizzazioni di categoria di dare l'immediata e massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL SINDACO**

*Alfio Todini*